



Pasquale De Toro – *Università degli Studi di Napoli Federico II*

La proposta INU per la VAS

VAS IN ITALIA: PROSPETTIVE E CRITICITÀ

CONVEGNO NAZIONALE

ROMA 26 novembre 2009



Riferimenti normativi

Direttiva 2001/42/CE	D.Lgs. 152/2006	D.Lgs. 4/2008
<p>Adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 27 giugno 2001</p> <p>Gli stati nazionali avrebbero dovuto recepirla entro il 21 luglio 2004</p> <p>L'Italia non ha provveduto nei tempi stabiliti ed è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza dell'8 novembre 2007</p>	<p>Approvato il 3 aprile 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, doveva entrare in vigore 120 giorni dopo la data di pubblicazione</p> <p>L'entrata in vigore è slittata prima al 31 gennaio 2007 e poi al 31 luglio 2007</p>	<p>Approvato il 16 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008, è entrato in vigore il 13 febbraio 2008</p> <p>Il Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2008, su proposta del Ministro Prestigiacomo, ha approvato la delega al Governo per riordinare la legislazione ambientale, in particolare VIA e VAS</p>

Finalità della VAS

Direttiva 2001/42/CE	D.Lgs. 4/2008
<p>Articolo 1 La presente Direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</p>	<p>Articolo 1 La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione di tali piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile</p>

Ambito di applicazione

Direttiva 2001/42/CE	D.Lgs. 4/2008	Proposta INU
<p>Articolo 1 Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente</p>	<p>Articolo 4, comma 1 Valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente</p> <p>Articolo 4, comma 4 Valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente</p>	<p>Articolo 4, comma 1 Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente</p> <p>Articolo 4, comma 1 Valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente</p>

Fasi della VAS

Direttiva 2001/42/CE	D.Lgs. 4/2008	Proposta INU
<p>Articolo 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione di un rapporto di impatto ambientale - Svolgimento di consultazioni - Valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale - Messa a disposizione delle informazioni sulla decisione <p>IT: Valutazione EN: Taking into account FR: Prise en comte ES: Consideracion</p>	<p>Articoli 5 e 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento di una verifica di assoggettabilità - Elaborazione del rapporto ambientale - Svolgimento di consultazioni - Valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni - Espressione di un parere motivato - Decisione - Informazione sulla decisione - Monitoraggio 	<p>Articolo 5 e 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento di una eventuale verifica di assoggettabilità - Elaborazione del rapporto ambientale - Svolgimento di consultazioni - Elaborazione di una dichiarazione di sintesi che illustri come nel piano o programma siano stati considerati il rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni nell'iter decisionale - Decisione - Informazione sulla decisione - Monitoraggio

Autorità competente

Direttiva 2001/42/CE	D.Lgs. 4/2008	Proposta INU
	<p>Articolo 5 Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato</p>	<p>Articolo 5 Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete il provvedimento della eventuale verifica di assoggettabilità e l'elaborazione della dichiarazione di sintesi; essa coincide con l'amministrazione delegata all'approvazione del piano o programma</p>

Autorità competente

D.Lgs. 4/2008	Proposta INU
<p>Articolo 7 In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle provincie autonome</p>	<p>Articolo 7 Per i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni, alle provincie autonome o agli enti locali, l'autorità competente è la pubblica amministrazione delegata all'approvazione del piano o programma secondo le disposizione della normativa regionale o delle provincie autonome. Nel caso in cui l'autorità competente coincidesse con l'autorità procedente, quest'ultima la individua al suo interno, tra i settori con competenze nella tutela e valorizzazione dell'ambiente</p>

Autorità procedente

Direttiva 2001/42/CE	D.Lgs. 4/2008	Proposta INU
<p>Articolo 2 Piani e programmi che sono: - elaborati e/o adottati da una autorità a livello nazionale, regionale o locale; - predisposti da una autorità per essere approvati, mediante procedura legislativa, dal Parlamento o dal Governo</p>	<p>Articolo 5 Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma , ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato (proponente), la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma</p>	<p>Articolo 5 Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed adotta il piano o programma , ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato (proponente), la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma</p>

Verifica di assoggettabilità

Direttiva 2001/42/CE	D.Lgs. 4/2008	Proposta INU
<p>Articolo 2 Per piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>Quanto sopra attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e programmi o combinando le due ipostazioni</p>	<p>Articolo 12 L'autorità procedente trasmette all'autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, contenenti le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli effetti significativi del piano o programma sull'ambiente</p>	<p>Articolo 12 Il proponente o l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un documento di sintesi della proposta di piano o programma, contenente le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli effetti significativi del piano o programma sull'ambiente</p> <p>Articolo 7 Costituzione di elenchi di piani e programmi da assoggettare a VAS</p>

Esame del Rapporto Ambientale

Direttiva 2001/42/CE	D.Lgs. 4/2008	Proposta INU
<p>Articolo 12 Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente Direttiva</p>	<p>Articolo 12 L'autorità competente , in collaborazione con l'autorità procedente, esprime il proprio parere motivato</p> <p>L'autorità procedente provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato</p>	<p>Articolo 15 L'autorità competente , in collaborazione con il proponente e l'autorità procedente, elabora una dichiarazione di sintesi che illustra come nel piano o programma siano stati integrati gli esiti del rapporto ambientale e delle consultazioni</p> <p>Il proponente o l'autorità procedente provvede, ove necessario, alla revisione del P/P motivando le decisioni assunte</p>

**Proponente
Autorità procedente**

Autorità competente

1. Il proponente o l'autorità procedente elabora un **Rapporto preliminare**
art.13, c.1

2. 3. Sulla base del **Rapporto preliminare**, il proponente o l'autorità procedente entrano in **consultazione** con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, allo scopo di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel **Rapporto ambientale**
la consultazione, salvo diversamente concordato, si conclude entro 90 gg., art. 13, c.2

si predispongono il Piano

4. Il proponente o l'autorità procedente predispongono il **Rapporto ambientale**

5. Il proponente o l'autorità procedente trasmette all'autorità competente la proposta di piano/programma e il **Rapporto ambientale** prima della sua adozione
art.13, c.5

6. L'autorità competente, in collaborazione con il proponente e l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati
la fase si conclude entro 60 gg., art. 14

7.

L'autorità competente elabora una **Dichiarazione di sintesi** che illustra come nel piano/programma siano stati integrati gli esiti del Rapporto ambientale e delle consultazioni
la fase si conclude entro 90 gg., art.15

l'autorità procedente adotta il Piano

8. Il proponente o l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla **revisione** del piano/programma alla luce della **Dichiarazione di sintesi**, prima della presentazione del piano/programma per l'adozione o approvazione
art. 15, c.2

l'autorità procedente approva il Piano
art. 16

informazione sulla decisione
art. 17